



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

CUCÙ, IL REATO NON C'È PIÙ! Lo Stato rinuncia a punire le malefatte

di Tommaso Servetto

Cos'è un reato? Provo a spiegarlo ai non addetti ai lavori senza paroloni giuridici.

Paragonando lo Stato al papà che ha il dovere di educare i figli questi, nella propria famiglia, darà delle regole e se vengono trasgredite i figli saranno puniti (qualche sculacciatura, oppure niente TV, niente amici, ecc.).

Lo Stato, che è un papà ed ha una grande famiglia, e tutti i cittadini sono i suoi figli, detta delle regole che se vengono trasgredite determinano la punizione riconosciuta come sanzione penale (carcere o pene pecuniarie, la TV non la può togliere se non ci rimette il canone).

Tra queste regole (che, fino a qualche giorno fa, se trasgredite facevano scattare la punizione) c'era il divieto di insultare le persone (ingiuria), c'era il divieto di danneggiare o distruggere le cose altrui (danneggiamento), c'era il divieto di compiere atti osceni in pubblico, c'era il divieto di formare o usare scritture private false per procurarsi un profitto (ad esempio una scrittura dove tizio dichiara di dovermi dei soldi o da utilizzare in un processo per difendersi), c'era il divieto di sottrarre cose comuni come ad esempio un'auto, un gioiello ad un altro, c'era il divieto di guidare senza avere conseguito la patente.

Chiunque avesse violato queste regole era punito con le pene previste dal codice. Ora lo Stato - papà deve essere invecchiato ed è diventato più buono e tollerante (forse anche un po' rimba) perciò per tutte queste condotte ha eliminato la pena, ergo si possono fare senza paura di essere puniti.

Ditemi voi se il bambino che risponde male alla mamma, oppure fa la pipì in casa sul tappeto bello, non avrà più paura di una punizione come si potrà educare e correggere a non farlo più?



Ditemi voi se un cittadino che deliberatamente guida senza aver conseguito la patente; insulta, anche pesantemente, in pubblico il suo prossimo (chiunque: dal vicino di casa al sindaco); distrugge o danneggia le cose altrui (ti riga l'auto, ti taglia le gomme, imbratta i muri del condominio ecc.); fa l'amore in un parco pubblico in pieno giorno alla presenza di altre persone; forma delle scritture falsificando la firma altrui per ottenere un vantaggio, ditemi voi se costui, sapendo di non incorrere in una punizione avrà ancora timore di qualcosa e si asterrà dal farlo.

Tutte queste condotte non hanno più sanzione penale ed il cittadino vittima di questi soprusi non avrà più nessuno che lo tuteli; neanche quella blanda tutela (che comunque era meglio di niente) rappresentata dal fatto che il colpevole venisse convocato dai Carabinieri e fosse redarguito, o che questi si vedesse recapitare un decreto di citazione e dovesse difendersi davanti ad un Giudice.

Cosa farà la persona offesa che, recandosi dai Carabinieri per denunciare un prepotente che lo insulta in pubblico o che gli ha rigato l'auto ovvero gli chiede dei soldi con una scrittura

falsa, si sente rispondere: non ci possiamo fare niente, non c'è nessun reato, faccia causa civile per farsi risarcire il danno.

Non è sufficiente dire al cittadino che, per tutte queste condotte, troverà giustizia davanti al giudice civile, perché intanto dovrà andare da un avvocato per iniziare una causa e subire i costi e poi inizierà un iter giudiziario la cui durata è nelle mani di Dio.

Cosa farà il cittadino di fronte alla mancanza di

ANNO V N. 1 - GENNAIO 2016 In questo numero

■ Penale

- Misure di prevenzione **Pagina 2**
- Massime **Pagina 2**
- Tributario **Pagina 3**
- D. Lgs. 231/2001 **Pagina 3**

■ Civile

- Separazione e divorzio **Pagina 4**
- La giustizia delle parti **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

tutela?

Qualcuno si rassegerà pensando al detto "si stava meglio quando si stava peggio" ma altri riterranno che, se la giustizia non può intervenire in loro protezione, dovranno farlo da soli, ed il rischio che si arrivi ad una 'giustizia fai da te' è notevole.

Ricordo a tal proposito che anni fa feci un processo per omicidio scaturito proprio da fatti di tensione tra due vicini che si querelarono 2 o 3 volte e furono sempre indotti a ritirare le querele finché uno dei due "sbroccò" e decise di farsi giustizia da solo usando la pistola.

Capisco che non tutte le violazioni comportamentali possano avere rilevanza penale ma rinunciare a punire le condotte che intaccano le regole di convivenza sociale è un abbandono, una abdicazione da parte dello Stato che rinuncia ad educare il cittadino ed a tutelare la convivenza civile.

Mio nonno, grande educatore, aveva le idee molto chiare sul punto, perciò ripeteva: "A basta nen crijè 'ndoa ch'ai veul èl castig" (non basta gridare dove serve il castigo), ma il nostro Stato - papà non grida neanche più.

Un caro saluto...

Alessandra Albri: un funzionario e una persona speciale

di Flavio Campagna, Stefano Caniglia e Antonio Vallone

Quando abbiamo cominciato ad occuparci di ubriachi al volante e di lavori di pubblica utilità, l'abbiamo subito incontrata. In procura non potevi non incontrarla se per qualche motivo "volevi fare" o meglio far fare un lavoro di pubblica utilità. Ogni volta che chiedevi, domandavi informazioni, avevi un problema, tutti - dai giudici ai funzionari dell'UEPE - ti mandavano in quell'ufficio del quinto piano, da lei, dalla dott.ssa Albri. Ci eravamo conosciuti mantenendo un rapporto rigorosamente professionale, ma dopo poco avevamo stabilito quel rapporto fatto di fiducia e stima reciproca che, nell'ambiente, può definirsi considerazione dell'altro. Non raro, ma nemmeno scontato, e di certo

fondamentale. Negli ultimi tempi, l'abbiamo vista alla sua scrivania, sempre intenta a risolvere piccoli e grandi intoppi di una procedura che a Torino, in pratica, aveva creato lei. Ecco perché, quando sulla porta del suo ufficio sono stati affissi i primi comunicati che parlavano di una sua assenza, non ci siamo allarmati: dalle persone forti non ti aspetti che scompaiano così, senza avvisare. E invece. È stato un attimo e ci è stata sottratta con tutta la sua generosità, la sua disponibilità, il suo spirito di servizio.

Cara Ale, Ti ricordiamo così con queste poche e semplici righe sperando che non siano per Te motivo di imbarazzo come lo era il consueto ringraziamento per la Tua disponibilità.

Il "canto del cigno" delle misure di prevenzione?

di **Ferdinando Brizzi**

La Camera dei deputati ha approvato l'11 novembre in prima lettura una corposa riforma del Codice antimafia, D.lgs 159/2011, in cui sono confluite via via diverse proposte di legge di iniziativa governativa, parlamentare e popolare.

Il Capo I del testo unificato (artt. 1-4) modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno. In particolare, l'art. 1 modifica l'art. 4 del Codice aggiungendo tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali (come tali possibili destinatari anche delle misure di natura patrimoniale) coloro che: fuori del caso di concorso o di favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose (art. 418 c.p.); sono indiziati di una serie di reati contro la PA (peculato semplice e mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni statali o comunitarie, concussione, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di incaricato di pubblico servizio, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o

degli organi dell'Unione europea e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri).

Risulta priva di fondamento giuridico la scelta di mettere sullo stesso piano reati di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione: un conto, infatti, è agganciare le presunzioni che giustificano l'azione ablativa a forme organizzate di produzione di profitti illeciti quali le organizzazioni mafiose, affatto diverso è farle dipendere dagli indizi di un singolo reato di corruzione o simili.

Allo stesso modo è incomprensibile la scelta di far rientrare nel "catalogo" dei delitti che giustificano l'azione di prevenzione personale e patrimoniale quello di cui all'art. 418 cp, assistenza agli associati: ciò significa ignorare la nozione di "appartenenza" elaborata dal Supremo collegio, ben diversa dalla nozione di "partecipazione" rilevante in sede penale. Cfr. in tal senso Cass. pen. Sez. VI, Sent. 28/10/2015, n. 43471, secondo cui è orientamento consolidato che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di

partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole per meato di cultura mafiosa. Dunque, nella nozione di "appartenenza" deve essere ricondotta quella di chi presta sistematicamente assistenza a soggetti "mafiosi", diversamente se si trattasse di condotta isolata, ciò non consentirebbe di individuare quello "stato", quella "condizione" cui la giurisprudenza di legittimità e financo della CEDU ancora la natura preventiva delle misure di cui al D.lgs 159/2011.

Appare evidente che ancorare le misure ad un singolo indizio di commissione di un reato rischia per altro la violazione del principio del ne bis in idem, per duplicazione della sanzione, penale e di prevenzione, comminate per il medesimo fatto. Anche in questo caso il legislatore mostra di ignorare quello che è il diritto vivente del Supremo collegio: cfr. in tal senso Cass. pen. Sez. VI, Sent. 6/10/2015 (dep. 4/11/2015) n. 44608, che ha ricordato la sostanziale differenza dei presupposti posti alla base dell'imposizione di una misura di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159 del 2011 rispetto a quelli tipici dell'applicazione della sanzione penale. Da un lato, infatti, sta una condizione personale desumibile da più fatti, costituenti o meno illecito, dall'altro un fatto - reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale, talché appare addirittura improponibile il richiamo all'istituto del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. o nell'accezione più ampia accolta dalla citata sentenza della CEDU, Grande Stevens c. Italia del 2014 che postulano, per l'appunto, l'identità del fatto naturalisticamente o giuridicamente inteso, ancorché oggetto di verifica giudiziale nell'ambito di distinti ambiti processuali.

Ma non è solo questa l'unica criticità della riforma.

L'art. 5, prevede che, nelle specifiche ipotesi

Massime

a cura di **Alessia De Cristofaro**
e **Francesca Piazza**

LA TRUFFA "SENTIMENTALE" NON E' REATO Trib. Milano, III Sez., sent. 14/7/2015 (dep. 8/9/2015)

Provare che il partner ha mentito circa i suoi sentimenti al solo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale con altrui danno non è mai stato così difficile: perché, infatti, possa dirsi integrato il reato di truffa, occorre dimostrare che il soggetto, attraverso un'artificiosa messa in scena, abbia ingannato il compagno circa la purezza dei propri sentimenti di affetto o amore all'unico e preciso scopo di ottenere da quest'ultimo un atto di disposizione patrimoniale.

E non solo. Occorre anche la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il partner abbia fin dall'inizio di tale condotta fraudolenta voluto ottenere un vantaggio patrimoniale che altrimenti non avrebbe potuto ottenere.

Peraltro, non essendo generalmente possibile conoscere tutte le componenti di una relazione di coppia (ossia tutte le ragioni per cui una persona desideri condividere la propria vita con un'altra e disporre, anche patrimonialmente, a favore di quest'ultima) si deve ritenere normalmente impossibile provare che non sussistano altre cause bastevoli a giustificare un atto dispositivo.

Tale difficoltà nella prova nasce, dunque, dalla necessità di evitare un abnorme ampliamento dell'area di rilevanza penale, tale da includere condotte frequenti nelle relazioni di coppia ma immeritevoli di soggiacere alla sanzione penale.

TENUTA' DEL FATTO ANCHE SE LA PERSONA OFFESA NON COMPARE Cass. pen., Sez. Unite, sent. 27/10/2015 n. 43264

Il Giudice di Pace può pronunciare sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 D.l.vo 274/2000 anche in caso di mancata comparizione della persona offesa, sempre che la medesima sia stata posta in condizione di poter esprimere la sua eventuale opposizione.

La Suprema Corte risolve un contrasto giurisprudenziale affermando che nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace l'assenza in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti indicata dalla norma su richiamata.

in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personali spetta al procuratore della Repubblica del circondario, questi debba comunque darne comunicazione al PM del tribunale distrettuale e prevede il deposito della proposta di misura non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali. Appare evidente che,

vista la penuria di giudici e personale di cancelleria, sarà alquanto difficile per i singoli tribunali distrettuali reggere all'urto delle proposte provenienti dalle singole procure.

Questa modifica nasce con l'intento di rendere più efficace l'azione ablativa dello Stato. In realtà, per una sorta di eterogenesi dei fini, rischia di travolgere l'intero sistema delle misure di prevenzione a causa di una verosimile incostituzionalità e contrarietà alla CEDU.

In libreria

Ferdinando Brizzi è l'autore della pubblicazione scientifica che segnaliamo all'attenzione dei lettori interessati alla materia.



Niente prescrizione per le frodi I.V.A. gravi

di Tommaso Servetto

**Cass., Sez. III,
sent. 17/09/2015 n. 3105**

Le gravi frodi I.V.A. sono pressoché imprescrittibili. Non lo ha deciso il nostro legislatore ma la Corte Europea che, ritenendo violati gli interessi della Comunità Europea ad incamerare la quota di sua spettanza dell'I.V.A. versata in Italia, ha ordinato di non applicare il termine massimo di prescrizione previsto dall'art. 161 c. 2 c.p.

È davvero curioso il fatto che noi dobbiamo subire un mare di discussioni dei nostri politici, su qualunque argomento, se poi la legge che fuoriesce da dibattiti, compromessi, discussioni, voti palesi o segreti viene spazzata via da un tratto di penna dell'Europa a cui quella legge non garba.

L'argomento in parola è già stato affrontato nello scorso numero riportando la notizia della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 settembre 2015 con cui si disponeva che, in materia di gravi frodi I.V.A., non venisse applicato il termine massimo di prescrizione.

La Suprema Corte italiana ha ribadito il primato del diritto dell'Unione Europea rispetto a quello nazionale con la conseguenza che le pronunce della Corte Europea vincolano il giudice italiano, che ad esse si deve adeguare ai sensi dell'art. 325 del T.F.U.E.

La Corte Europea viene ad incidere sulle regole della prescrizione del reato vigenti in Italia ribadendo che una normativa come quella esistente "è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri ai sensi dell'art. 325 T.F.U.E. poiché impedisce di infliggere sanzioni oggettive e dissuasive in casi di frode I.V.A. grave che vengono a ledere gli interessi finanziari dell'Unione" (ergo l'Europa non si preoccupa dei diritti dei cittadini dell'Unione ma solo dei suoi soldi).

La Corte di Cassazione nel recepire la sentenza Europea evidenzia alcuni spunti interessanti che saranno oggetto

di nuove decisioni giurisprudenziali.

In primo luogo i Supremi giudici evidenziano che, così stando le cose, potrebbe ritenersi che l'obbligo di disapplicazione del termine massimo di prescrizione enunciato nel dispositivo potrebbe teoricamente estendersi a qualsivoglia reato tributario che comporti l'evasione, in misura grave, del tributo I.V.A. come ad esempio l'omessa dichiarazione o l'omesso versamento.

Altra indicazione enuncata dalla Cassazione per l'inapplicabilità della prescrizione è che la frode sia grave. L'interpretazione del concetto di gravità è delegato alla giurisprudenza atteso che nulla dice la Corte Europea sul discrimine tra la gravità o meno della frode.

La mancanza di una soglia oggettiva creerà in futuro molteplici disparità di trattamento atteso che i singoli giudici potranno soggettivamente ritenere più o meno grave la frode.

La sentenza in commento precisa ancora che la disapplicazione del termine massimo di prescrizione (art. 160-161 c.p.) comporterà l'applicazione dell'art. 157 c.p. il cui termine di prescrizione, ad ogni singola interruzione, ricomincerà a decorrere per l'intero.

Da ultimo, evidenzia la Corte, nulla questio per i fatti in ordine ai quali è già stata pronunciata una sentenza dichiarativa della prescrizione mentre, invece per quei procedimenti in ordine ai quali la dichiarazione di prescrizione dipende dall'applicazione del disposto di cui agli artt. 160-161 c.p. queste norme devono essere disapplicate non potendosi assegnare alcun rilievo giuridico all'aspettativa dell'imputato al maturarsi della prescrizione.

Mi sembra che si stiano cambiando le regole non solo a partita in corso ma a partita finita e penso di avere capito perché il nostro legislatore, con lungimiranza, ha depenalizzato il reato di atti osceni.

Responsabilità amministrativa dell'ente

Il legale rappresentante incompatibile non può nominare il difensore per l'ente

di Roberta Maccia

**Cass. Pen., Sez. V,
sent. 21/12/2015 n. 50102**

L'art. 39 D.Lgs. 231/2001 prevede l'incompatibilità del legale rappresentante dell'ente a rappresentare l'ente stesso nel procedimento a carico di quest'ultimo qualora il legale rappresentante sia imputato per il reato presupposto della responsabilità addebitata alla persona giuridica.

Ne consegue che il legale rappresentante incompatibile non può compiere alcun atto difensivo nell'interesse dell'ente a pena di inefficacia dell'atto, ivi compresa la nomina di un difensore di fiducia (anche effettuata indipendentemente dalla formale costituzione) poiché la nomina sarebbe *tanquam non esset* e gli atti compiuti dal difensore in esecuzione di un mandato privo di efficacia sarebbero inammissibili, come già la Suprema Corte a Sezioni Unite aveva rilevato (Sez. Unite, sent. 28/05/2015 n. 33041).

Ciò detto, se il legale rappresentante incompatibile nomina un difensore per l'ente, e tale difensore assiste l'ente nel corso di tutti i gradi del giudizio di merito, sussiste una nullità assoluta che si verifica dal momento della nomina fiduciaria (inefficace in quanto conferita a soggetto non legittimato ad assistere l'ente perché nominato dal rappresentante legale incompatibile) e coinvolge tutti gli atti conseguenti.

Nel caso in esame l'ente si era costituito per la prima volta in persona del legale rappresentante 'imputato', che ha proceduto alla nomina di un difensore di fiducia, il quale ha assistito l'ente nell'udienza preliminare e nel corso del dibattimento di primo grado ed ha altresì proposto l'appello (peraltro ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale in ragione dell'incompatibilità suddetta): ha proposto ricorso in Cassazione altro difensore, nominato dall'amministratore subentrato a quello ritenuto incompatibile e mai imputato del reato presupposto, il quale, nel legittimo esercizio dei poteri attribuitigli dallo statuto e del mandato conferitogli dall'assemblea, ha provveduto a depositare un nuovo atto di costituzione dell'ente. La Suprema Corte ha ritenuto di annullare la sentenza senza rinvio, estendendo l'annullamento anche alla sentenza di primo grado, fino a travolgere l'udienza preliminare e il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio dell'ente, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale per la fissazione di una nuova udienza preliminare in ragione della richiesta di rinvio a giudizio proposta dal pubblico ministero nei confronti dell'ente, unico atto da considerarsi tuttora valido e produttivo dei suoi effetti tipici.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Pubblicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cugno
Alessia De Cristofaro - Francesca Piazza
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano
Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Il punto



PIERO CALAMANDREI

"Bisognerebbe che ogni avvocato per due mesi all'anno facesse il giudice; e che ogni giudice per due mesi all'anno facesse l'avvocato.

Imparerebbero così a comprendersi ed a compatirsi: e reciprocamente si stimerebbero di più".

Separazione e divorzio: focus sui rapporti economici

La Suprema Corte, con alcune recentissime pronunce, ha affrontato interessanti aspetti.

1) Con l'Ordinanza 225/2016 (Sez. IV Cass.Civile) in materia di onere della prova in relazione ai redditi percepiti dai coniugi, la Suprema Corte ha statuito che, laddove nel giudizio di separazione o di divorzio il Giudice chieda ad entrambi i coniugi la produzione della documentazione bancaria (richiesta finalizzata alla valutazione delle rispettive condizioni economiche), la mancata produzione da parte di entrambi rappresenta un comportamento processuale 'neutro', mentre se solo un coniuge ha diligentemente ottemperato alla richiesta, il Giudice, ove utilizzi la documentazione fornita dalla parte diligente, ha l'onere di rigorosamente motivare come intenda valutare il comportamento della parte che non ha adempiuto al suo ordine, pena il difetto di motivazione (poiché dalla diversità dei comportamenti possono essere desunti argomenti di prova a discapito della parte inottemperante).

2) Con l'Ordinanza 223/2016 (Sez. VI Cass.Civile), la Suprema Corte è entrata nel merito della congruità dell'assegno di mantenimento e della sua determinazione, affermando che la disponibilità precaria di un immobile (a titolo di cortesia o comodato ovvero in

caso di occupazione di fatto) esula dall'ambito valutativo dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, pertanto il Giudice non potrà tenere conto di tale utilità potendo essa venire meno in ogni momento.

3) In ordine alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, la Suprema Corte (Cass. Pen., sent. 8/1/2016 n. 525) ancora una volta chiarisce la diversità dei reati di 'omesso versamento dell'assegno alimentare' da quello di 'far mancare i mezzi di sussistenza ai familiari' (art. 570 c.p.). Mentre per il primo è sufficiente il mero inadempimento dell'obbligo di mantenimento imposto dal giudice, per la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 570 c.p. occorre che il giudice accerti ed evidenzi la mancanza dei mezzi di sussistenza, in considerazione delle effettive disponibilità economiche ed al tenore di vita del soggetto obbligato, in relazione al osservanza del "minimo vitale" e alle altre esigenze di vita giornaliera del beneficiario.

4) Le parti possono concordemente e validamente regolamentare interessi di carattere patrimoniale e tali accordi sono perfettamente validi anche se non omologati dal Giudice. E' ciò che afferma la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, sent. 3/12/2015 n. 24621). Tradizionalmente gli ac-

cordi negoziali in materia familiare erano ritenuti estranei all'ambito contrattuale in quanto si giudicava prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello personale: tutti i patti intervenuti tra i coniugi, in vista della separazione, anteriori, coevi o successivi ad essa, indipendentemente dal loro contenuto, dovevano essere sempre sottoposti al controllo del giudice che, con il decreto di omologa, aveva il potere di attribuire loro valore ed efficacia giuridica. Viceversa, oggi, escludendosi in genere che l'interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto a quelli dei singoli componenti, si ammette un'autonomia negoziale dei coniugi laddove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli (la clausola di trasferimento di immobile tra coniugi contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o, ancora, sulla base di conclusioni uniformi è dunque valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l'esigenza della forma scritta; idem per il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell'obbligazione di mantenimento -o assistenziale- da parte di un coniuge nei confronti dell'altro).

La giustizia delle parti, giurisdizione forense di Lorenzo Papa

La crisi del diritto positivo e la costante evoluzione sociale, rendono gli attuali strumenti giuridico-legali poco utili e snelli rispetto alle esigenze delle parti. L'Avvocato rappresenta il soggetto cardine della nuova società complessa, ora consulente, poi confidente, infine arbitro delle potenziali controversie. Molto spesso lo Studio Professionale rappresenta la speranza e la voglia di giustizia e il professionista -armato di passione e pazienza- diventa il baricentro dell'emozione che porta il proprio Assistito a fare i conti con la verità processuale e le scelte spesso avventate.

Un primo punto di partenza verso la cosiddetta "giustizia delle parti" è rappresentato dalla negoziazione assistita cioè la convenzione con cui le parti esprimono la condivisione di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere direttamente le questioni insorte tra le stesse, secondo le regole fissate dalla Legge. L'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo ed è idoneo a iscriversi ipoteca giudiziale e nelle controversie famigliari "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali" che definiscono i pro-

cedimenti di separazione e divorzio. Sono gli Avvocati infatti che chiedono in nome delle parti il riconoscimento dei diritti, e sono gli Avvocati che scelgono il mezzo più adeguato per farlo.

Oggi dunque non vi è più un'esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, ma vi sono mezzi alternativi che tendono a dare risposte diversificate alle istanze dei cittadini: in particolare, con la negoziazione nell'ambito familiare le stesse parti possono arrivare alla modifica dello status delle persone, ed è la prima volta che viene limitato il potere esclusivo della giurisdizione in questo campo.

Formazione, deontologia e competenza i punti necessari per gli Avvocati.

Con questi obiettivi può essere valorizzato il compito costituzionale che viene ora proposto dal Legislatore per la tutela dei cittadini, per migliorare la comprensione del diritto e della legge e prevenire e risolvere i conflitti.

Quella della 'giurisdizione forense' rappresenta una naturale attitudine dell'Avvocatura ad intervenire con i mezzi offerti dall'attuale normativa per la definizione delle liti e come legittimazione formale riconosciuta dalla legge.

Massime

FONDO VITTIME DELLA STRADA: RISARCIBILI I DANNI A COSE SOLO CON INVALIDITA' PERMANENTE SUPERIORE AI 9 PUNTI

Cass. Civ., Sez. III, sent. 2/12/2015 n. 24214

Ai sensi dell'art. 283, comma 2, cod. ass., nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il risarcimento per i danni alle cose è corrisposto dal fondo di garanzia per le vittime della strada solo "in caso di danni gravi alla persona", e solo per la parte eccedente l'importo di 500 euro. Poiché il codice delle assicurazioni non precisa quali siano i gravi danni alla persona, con la sentenza in esame la Corte di Cassazione chiarisce che sono "gravi" le lesioni che provocano postumi permanenti superiori ai 9 punti di invalidità permanente. Precisa infatti la Corte che il codice delle assicurazioni distingue tra lesioni "di lieve entità" e "di non lieve entità". Conseguentemente, le lesioni "gravi" indicate nell'art. 283 cod. ass. coincidono con quelle "non lievi". Lo scopo della predetta limitazione al risarcimento del danno alle cose è quello di evitare frodi in danno del fondo di garanzia per le vittime della strada.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE: SI SCEGLIE TRA DANNI O CAPARRA

Cass. Civ., Sez. III, sent. 30/11/2015 n. 24337

I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale tra di loro; pertanto, proposta in primo grado la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni patiti, non si può chiedere in appello la domanda di recesso con ritenzione di caparra; diversamente verrebbe vanificata la stessa funzione della caparra, ovvero di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso. Non sono dunque ammessi ripensamenti dettati unicamente da ragioni di convenienza.

NON E' POSSIBILE PROPORRE PIU' AZIONI GIUDIZIARIE PER LO STESSO CREDITO FRAZIONATO

Trib. Perugia, Sez. I civile, sent. 27/11/2015

Chi è creditore di una somma di denaro non può agire, nei confronti del debitore, con più richieste di decreti ingiuntivi, ciascuno per una frazione del credito, per non duplicare le spese processuali.

SANZIONABILI LE ASSICURAZIONI CHE RESISTONO IN GIUDIZIO A SCOPO DILATORIO

Trib. Tivoli, sent. 10/12/2015 n. 2428

Il giudice presso il Tribunale di Tivoli ha sanzionato due assicurazioni, di due autovetture coinvolte in giudizio, al pagamento del quadruplo delle spese processuali poiché le stesse avevano resistito in causa senza avere elementi concreti a difesa della propria tesi. In tale situazione sono stati ravvisati gli estremi della lite temeraria [Ndr - Era ora! Un esempio che va seguito].

PER LA RINUNCIA AL DECRETO INGIUNTIVO NON OCCORRE L'ACCETTAZIONE SE MANCA L'OPPOSIZIONE

Cass. Civile, Sez. II, sent. 7/01/2016 n. 110

La Suprema Corte afferma che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore ingiunto non diventa parte processuale con la notifica del decreto ingiuntivo e che, conseguentemente, non è necessaria la sua accettazione affinché la rinuncia sia pienamente efficace. Dal principio anzidetto deriva pertanto che soltanto dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la rinuncia al decreto notificata dal creditore ingiungente al debitore dev'essere accettata da quest'ultimo.